

Celerità della via giudiziaria e pastorale di prossimità nella riforma del processo matrimoniale canonico

Ombretta Fumagalli Carulli
Direttore di Jus

Premessa. 1. I capisaldi della riforma del processo canonico matrimoniale. 2. La celerità della via giudiziaria. 3. La pastorale di prossimità. 4. Note conclusive

Riflettere sul nuovo processo canonico matrimoniale alla luce della celerità della via giudiziaria (esigenza comune a vari ordinamenti) e della pastorale di prossimità (peculiarità dell'ordinamento della Chiesa cattolica) significa comprendere somiglianze e differenze tra giustizia canonica e giustizia civile.

Papa Francesco, con sorprendente decisione, ha abbandonato consolidati istituti e ha chiesto rapidità, pastoraltà e “conversione delle strutture”.

Non è mancato chi ha sollevato critiche. Ma l'obiettivo sottolineato dal Pontefice è pienamente condivisibile, se si considera che in gioco è la validità o nullità di un Sacramento, dunque la condizione spirituale della persona. L'obiettivo è duplice: il cuore dei fedeli, in attesa di un chiarimento del proprio stato coniugale, non sia troppo lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio; la Chiesa, in particolare il Vescovo, sia più vicina alla persona. Nell'Introduzione Papa Francesco spiega che la preoccupazione per la salvezza delle anime rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi e del diritto della Chiesa. Per questo si è sentito in dovere di intervenire anche con l'obiettivo di evitare che un enorme numero di fedeli, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, sia distolto dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza, fisica e morale.

1. I capisaldi della Lettera Apostolica M. P. *Mitis Iudex Dominus Iesus*

La riforma va ben oltre la celerità della via giudiziaria e la pastorale di prossimità. Non essendo mio compito illustrarla in tutti i suoi aspetti, basti qui ricordarne i capisaldi. Il M. P. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, “dato a Roma presso san Pietro, il 15 del mese di agosto nell'assunzione della Beata Vergine Maria dell'Anno 2015” ha modificato l'intero processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio nel diritto della Chiesa cattolica latina. Ha sostituito il libro VII del CIC Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, dando una nuova versione ai canoni che vanno dal can. 1671 al can.1691. Un'altra Lettera Apostolica *Mitis et misericors Iesus*, nella stessa data, ha riguardato il diritto delle Chiese cattoliche orientali e dunque il CCEO. Su questa seconda si è riscontrato minore interesse[1], nonostante, a differenza del diritto della Chiesa latina, il diritto delle Chiese orientali ravvisi nell'esercizio della potestà giudiziale del Vescovo - costituito dallo Spirito Santo come figura di Cristo e al posto di Cristo (“*eis typon kai tòpon Christou*”) –il luogo privilegiato in cui, mediante l'applicazione dei principi della “*oikonomia*” e della “*akribeia*”, egli porta ai fedeli bisognosi la misericordia risanatrice del Signore (come è detto nel Proemio).

Anche per ragioni di tempo noi ci occuperemo del M.P. *Mitis Iudex*; dunque del diritto della Chiesa latina. Già dai sette criteri fondamentali, indicati nel Proemio come guide della riforma, è facile comprendere quanto le novità siano ispirate a semplificazione delle procedure e stretta connessione tra giuridicità e pastoralità nella vicinanza misericordiosa e insieme territoriale a chi chiede giustizia. Essi sono sette: I) una sola sentenza (non più la *duplex sententia conformis*) in favore della nullità; II) la costituzione di un giudice unico, in prima istanza, che agisce sotto la responsabilità del Vescovo; III) il Vescovo stesso, che nella Chiesa di cui è costituito Pastore è giudice tra i fedeli a lui affidati, deve offrire un segno della “conversione delle strutture ecclesiastiche”, non lasciando completamente delegata agli uffici di Curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale; IV) il processo “più breve”; V) l’appello alla Sede Metropolitana, come segno distintivo della sinodalità della Chiesa; VI) il compito delle Conferenze Episcopali di rispettare e stimolare il diritto dei singoli Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare; VII) l’appello alla Rota romana, rafforzante il vincolo tra Sede Apostolica e Chiese particolari. Ai 21 nuovi canoni della Lettera Apostolica vanno aggiunti i 21 articoli delle Regole Procedurali. Prodotti e promulgati dal Legislatore come norme universali innovatrici del *Codex*, essi non rappresentano tanto un regolamento operativo, ma contengono integrazioni ed innovazioni.

2. La celerità della via giudiziaria

Se s’indaga sulle linee conduttrici sottese ai 7 criteri ora menzionati è facile ravvisarne due, sulle quali ci soffermeremo: celerità e pastoralità. Esse non sono le uniche. Altre due sarebbe interessante approfondire, cioè semplificazione ed economicità, ma non vi è tempo per farlo in questa sede.

La celerità della via giudiziaria è esigenza comune a vari ordinamenti (quello italiano compreso); la pastorale di prossimità è peculiarità dell’ordinamento della Chiesa cattolica. Affrontare entrambe significa comprendere somiglianze e differenze tra giustizia canonica e giustizia civile[2].

Cominciando dalla celerità, va anzitutto segnalato che essa è linea conduttrice oggi auspicata dalla cultura giuridica contemporanea, anche non canonistica, come strumento imprescindibile per affermare la giustizia del caso concreto o per intervenire in eventuali riforme. Si pensi a tutto il dibattito che si va facendo in Italia, come altrove, sull’accesso e sui tempi della giustizia. La giustizia che arriva troppo tardi diviene inevitabilmente ingiustizia. Il Tribunale difficile da raggiungere è altra manifestazione d’ingiustizia. Insomma se il diritto è garanzia di tutela della persona e della sua dignità, la sua proclamazione in provvedimenti giudiziari richiede tempi solleciti e facilità di accesso per chi chiede giustizia.

Il principio, spesso ripetuto nella teoria generale del processo, che una giustizia ritardata è giustizia denegata è avvertito anche dalla Chiesa. Oggi non meno di ieri. Lo è in modo ancor più forte, essendo in gioco la validità o nullità di un Sacramento, dunque la condizione spirituale della persona. Le motivazioni, di conseguenza, sono in parte analoghe a quelle che ispirano riforme degli ordinamenti secolari e in parte del tutto peculiari.

Vale al proposito rilevare che nella riforma del processo canonico matrimoniale la necessità di una sempre maggiore celerità è esplicitamente menzionata (per riprendere un’espressione di Papa Francesco) “affinché il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio”. Il rapporto tra verità e giustizia (che nella concezione istituzionale del processo canonico è un obbligo per tutti coloro che vi intervengono: dai giudici, alle parti private, a quelle pubbliche[3]), trova nell’ordinamento canonico matrimoniale una centralità assoluta.

Lo trova prima e più ancora del rapporto tra certezza e giustizia. E richiede di essere compiuto con celerità.

Sia ben chiaro: la celerità nel risolvere il dubbio se i due sono o no validamente coniugati non è novità dei nostri tempi. Può dirsi esigenza perseguita in modo più o meno prioritario lungo i secoli della bimillenaria storia della Chiesa.

Senza ora potere evidenziare quanto previsto in età precedenti, giova ricordare che già pochi anni dopo la prima codificazione della Chiesa latina del 1917[4], la Sacra Congregazione dei Sacramenti, il 15 agosto 1936 con l'Istruzione *Provida Mater*, fronteggia le lentezze applicative della disciplina processuale fissata nel *Codex* del 1917. In seguito, nel passaggio tra vecchio (del 1917) e nuovo *Codex iuris canonici* (che nel 1983 armonizza la legge canonica con i principi del Vaticano II), Paolo VI emana il 28 marzo 1971 il M.P. *Causas matrimoniales* "in attesa di una più completa riforma del processo matrimoniale". Durante i lavori preparatori della codificazione oggi vigente è auspicato un processo più snello, che, in tempi brevi, porti a un risultato equo. Alla fine il processo contenzioso orale (canoni 1656-1670) rimane limitato solo ad alcune questioni[5]. L'Istruzione *Dignitas Connubii* (25 gennaio 2005) interviene di nuovo, ponendo tra i fini anche quello di evitare l'eccessiva lunghezza del percorso processuale per non aggravare la condizione spirituale dei fedeli.

La motivazione della celerità nel M.P. *Mitis Iudex* si inserisce dunque in queste stesse preoccupazioni, considerandole prioritarie: tenere il meno possibile i due coniugi nelle "tenebre del dubbio", poiché esse, come tali, danneggiano la condizione spirituale del fedele. La novità è che la doverosa "conversione delle strutture" è oggi tanto più necessaria a fronte di un numero smisurato di divorziati risposati, oggi considerati lontani, che potrebbero avere la dichiarazione di nullità.

Si pone a questo punto un interrogativo: valeva proprio la pena mantenere la via giudiziaria relativamente lenta o non sarebbe stato meglio affidarsi a una via amministrativa di più rapida percorrenza?

Già nell'immediato post Concilio erano nati vari tentativi in favore di un servizio pastorale di tipo amministrativo, ma non erano stati accolti. Tra fine Concilio e pubblicazione del "nuovo" CIC del 1983 (anni nei quali era in corso la *revisio* del *Codex* del 1917) anche la dottrina più critica riguardo a interpretazioni eccessivamente "giuridiste", come quella olandese capeggiata da P. Huizing, pur sottolineando il "carattere di servizio pastorale" della giustizia canonica nei casi in cui si tratti di problemi vitali personali, quali sono le cause di dichiarazione di nullità matrimoniali, affermò che "nessuna società, non esclusa quella ecclesiastica, può fare a meno di regole obbligatorie, riconosciute e osservate da tutti gli interessati, come condizione indispensabile di una collaborazione stabile"[6]. Sicché la stessa struttura sacramentaria della Chiesa comporta necessariamente un ordinamento giudiziario, che abbia al suo centro il rapporto tra verità e processo. Come dire: sì a una via giudiziaria meno formalistica; no alla via meramente amministrativa.

Anche oggi più commentatori[7] e lo stesso Papa Francesco[8] affermano che la via amministrativa avrebbe fatto somigliare la decisione a una grazia dispensatoria. Ed evidenziano che è la verità sul matrimonio da accertare.

La via amministrativa, per giunta, avrebbe compresso il diritto delle parti alla protezione giudiziale fornita da un processo che oggi, anche nell'ordinamento canonico, offre le opportune garanzie che nei sistemi secolari sono definite "giusto processo".[9] Il *Codex* vigente, innovando quello precedente, le ha addirittura poste tra gli "obblighi e diritti di tutti i

fedeli” di natura costituzionale (can. 221).

In breve: sì al procedimento giudiziale che, per essere “giusto”, deve anche essere sollecito. La celerità del procedimento sta particolarmente a cuore a Papa Francesco. Intervenedo sui primi dubbi emersi quanto al rapporto tra *Dignitas Connubii* del 2005 (rispecchiante temi e problemi di anni ormai passati) e *Mitis Iudex* (odierna Lettera apostolica di svolta rispetto al passato), nell’evidenziare che la prima non è affatto abrogata, egli usa un argomento significativo: l’Istruzione, proprio perché ha la stessa finalità di un processo rapido e sicuro, può continuare a aiutare i ministri del Tribunale.

Se la celerità, da un lato, può meglio soddisfare la domanda di giustizia, d’altro lato richiede tempi e modi di attuazione per l’organizzazione ecclesiastica da non sottovalutare né, tanto meno, trascurare in termini di programmazione e di formazione. La riforma, pertanto, rappresenta una preziosa occasione per aggiornare e formare, anche quanto all’intreccio tra pastorale e diritto (del quale diremo tra breve), i titolari del potere giudiziario, per promuovere giovani giuristi e consulenti familiari con essi coadiuvanti, per reimpostare in termini rinnovati l’ampio tema delle prove[10].

Poiché a porre freno a ogni novità, è spesso la ristrettezza delle risorse umane, spetta oggi ai Vescovi diocesani organizzare la pastorale giudiziale come parte essenziale della loro più generale attività episcopale. Poiché poi un numero adeguato di persone in tribunale, con la necessaria formazione, riduce i problemi dei ritardi, spetta ai medesimi Vescovi dotare il tribunale di persone formate.

Al proposito il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi[11] ha suggerito, concretamente, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica di attivare il grado di “Baccalaureato in diritto canonico”, da istituire accanto a Facoltà Teologiche e Istituti di Scienze Religiose di tutto il mondo aggregati a Facoltà di Diritto Canonico, come forma che consenta una sufficiente formazione canonistica.

Com’è stato correttamente osservato, la modifica di regole processuali, se non è accompagnata da un affinamento sia della coscienza giuridica sia della quantità e qualità degli agenti, rischia[12] di far precipitare la riforma proprio verso quel lassismo, contro il quale mette in guardia lo stesso Pontefice, che l’ha fortemente voluta. Lassismo che già nel passato era preoccupazione denunciata come pericolo del sistema canonico[13], pregiudizievole per la condizione spirituale dei due coniugati.

Sempre nella linea della celerità va infine rilevato che dei tre riti di nullità oggi previsti - ordinario, *brevior*, documentale- il processo “più breve” sovverte il decentramento organico di funzioni (vicarietà giudiziale) con uno speciale snellimento delle procedure; dunque nella linea della maggiore celerità. Il Vescovo diocesano è giudice unico, coadiuvato da due assessori con i quali discute sulla certezza morale dei fatti adottati per la nullità; le prove sono raccolte in un’unica sessione istruttoria (can. 1686). Come sottolinea il Sussidio applicativo[14], il Vescovo non istruisce la causa, interrogando parti e testi, ma interviene come giudice nei casi di “nullità evidenti”, a lui riservate dalla riforma.

3. La pastorale di prossimità

Secondo filo conduttore della riforma, da noi assunto a oggetto di approfondimento, è la pastoralità. Essa va intesa anzitutto come prossimità di ogni mezzo e fase procedurale. Un’espressione usata nel M.P. è rivelatrice: “La carità e la misericordia esigono che la Chiesa

come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati". E' linea conduttrice dalle importanti ricadute sull'aiuto dato o da dare ai coniugi a uscire dalle "tenebre del dubbio".

Si rammenti che di cura pastorale parla già il CIC vigente quanto agli aspetti sostanziali nel capitolo I del titolo VII, *De matrimonio*[15]. La riforma estende l'attenzione pastorale agli aspetti processuali. Là dove esalta, come valore da perseguire, il rapporto di vicinanza tra chi esercita nella Chiesa la giurisdizione e il singolo fedele, può essere definita pastorale di prossimità. Riguarda sia il momento preparatorio delle nozze che quello processuale della nullità.

Note espressioni di Papa Francesco, sin dall'avvio del pontificato, della Chiesa come "ospedale da campo" e, in tempi più recenti (Discorso alla Rota[16] posteriore alla riforma), della preparazione matrimoniale come "nuovo catecumenato" spiegano più di ogni altra considerazione l'accentuazione del momento preparatorio, che trova l'asse riformatore nella sollecitudine pastorale del Vescovo diocesano. I nuovi compiti affidati a lui, anzitutto come pastore del suo gregge, oltre che come titolare della *potestas iudicialis*, si aggiungono a quelli già disciplinati nel *Codex* (peraltro con canoni innovatori rispetto a quello precedente), ad es. nel can.1071[17], elencante i casi in cui l'Ordinario del luogo autorizza con previa licenza la lecita assistenza al matrimonio; o a quelli - anch'essi già disciplinati nel *Codex*- di adoperarsi, nella pastorale prematrimoniale, affinché, nel momento dell'ammissione al matrimonio e di valutazione della decisione sponsale, i fidanzati siano aiutati a riscoprire la verità sul matrimonio, tanto più dove la secolarizzazione la oscuri[18].

La speciale attenzione alle "famiglie ferite", affinché, fallito il matrimonio, esse siano avvicinate dalla Chiesa, è rilevata anche nell'Introduzione del Sussidio applicativo del *Mitis Iudex*[19] emanato nel gennaio 2016 dalla Rota Romana. Questa rinnovata attenzione riguarda anche, ma non solo, l'aiuto da dare alle coppie nel raccogliere elementi utili per l'eventuale processo di nullità. Già *Dignitas connubii* raccomanda: "Presso ogni tribunale ci sia un ufficio o una persona, dalla quale chiunque possa ottenere liberamente e sollecitamente un consiglio sulla possibilità d'introdurre la causa di nullità di matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve procedere" (art. 113 § 1). L'art. 2 Regole Procedurali può dirsi una sua integrazione, in quanto il rinnovato servizio di consulenza o di mediazione nell'ambito della pastorale diocesana unitaria [20] -da svolgere anzitutto, ma non solo, dai parroci e con l'aiuto di una struttura stabile (artt. 1-3 Regole Procedurali)- è certamente più ampio rispetto all'individuazione della possibilità di dare avvio a un processo. E' servizio da allargare a compiti e obiettivi extra-giuridici, che è opportuno vengano al più presto precisati da appositi *Vademecum*.

La lettera della nuova normativa può lasciare talvolta perplessi. Così prescrivere che l'indagine in questione possa essere affidata (oltre che ai parroci) a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze, "anche se non esclusivamente giuridico-canoniche" (art. 3 Regole Procedurali), può suscitare qualche interrogativo. Se essa dovesse essere interpretata come coinvolgimento di soggetti privi di ogni preparazione o sensibilità giuridica canonica, sarebbe naturale domandarci se e come essi riescano alla fine a confrontarsi con il diritto, questa fase potendosi chiudere con il libello della parte attrice, dunque con l'indicazione dei capi di nullità da portare davanti al tribunale. Sembra più ragionevole ritenere che almeno un minimo di conoscenza giuridico-canonistica sia necessario, ancorché non sufficiente. Sarà la prassi, sempre importante nell'ordinamento canonico, a trovare gli opportuni aggiustamenti.

Rimane indicativo che l'indagine in oggetto abbia decisivo rilievo in merito all'accesso al processo "più breve" -novità tanto significativa quanto discussa in dottrina-dovendo essa

non solo raccogliere gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa, ma anche accertare che "le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità" (art. 4 Regole Procedurali). Con la conseguenza che se tale accordo non risulta, il processo non può essere celebrato nella forma *brevior*.

Quanto al momento più specificamente processuale, la "conversione delle strutture ecclesiastiche" ha un campo meno ampio di azione, ma non perciò irrilevante. Si pensi all'urgenza di un'umanizzazione dei meccanismi processuali, vecchi o nuovi, che consenta di superare certo legalismo formalistico, estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa e indicato come da abbandonare già in seno al Vaticano II e poi nel Proemio di *Dignitas Connubii* [21].

Si pensi, altresì, a quanto possono fare gli operatori della giustizia canonica, che -va evidenziato- non sono affatto esentati dalla "conversione". Questa, come ogni altra riforma, è destinata a fallire se essi non ne comprenderanno lo spirito e gli obiettivi[22]. A loro in modo particolare compete evitare inutili giuridismi, peraltro contrastanti con il perenne intersecarsi del diritto canonico con il mistero[23]. Il concorso intelligente di tutti è, insomma, essenziale. Gli strumenti interpretativi non mancano, purché si vogliano usare. *L'aequitas canonica*, ad esempio, antica e sempre viva peculiarità canonistica, ancorché spesso dimenticata da dottrina e giurisprudenza[24], si spera possa finalmente essere utilizzata come grande risorsa in linea con lo spirito riformatore.

Va comunque chiarito, a evitare equivoci, un punto, che la migliore dottrina[25] ha subito evidenziato: la carità pastorale non può intaccare l'imparzialità del giudice, poiché essa suppone la verità. Quand'anche entrambe le parti sollecitassero la dichiarazione di nullità, ma la verità del matrimonio fosse in altro senso, il "giusto giudizio"(per intenderci: non tanto quello disciplinato dalle carte internazionali, ma quello di cui parla il Vangelo di Giovanni[26]), imporrebbe di non dichiarare la nullità.

4. Note conclusive

Delle due linee conduttrici, celerità e pastoraltà, che ci siamo prefissi di approfondire, la prima può essere la più difficoltosa nella realizzazione pratica. L'accesso più facile dei fedeli alla giustizia, come conseguenza della riforma, sarà più facilmente realizzabile in Diocesi di piccolo o medio ambito territoriale, sempre che abbiano le necessarie risorse. Meno agevole potrebbe essere il contatto diretto con il Vescovo in Diocesi molto grandi o sprovviste di personale professionalmente competente. Sotto questo profilo la riforma è una sfida. Occorre che essa sia vissuta da tutti, a cominciare dagli operatori giudiziari, come opportunità per riorganizzare in modo efficace ed efficiente l'apparato giudiziario. Che se poi occorre modificare qualche nuova norma, si proceda senza gridare allo scandalo. La massima *Ecclesia semper reformanda* (di origine protestante) o quella, più consona al credo cattolico (*Lumen Gentium*, 8), *Ecclesia semper purificanda* [27], hanno accompagnato il percorso storico della Chiesa e del suo diritto[28].

La seconda delle nostre due linee conduttrici, la pastorale di prossimità, dovrà trovare le risposte adeguate, nella concretezza delle specifiche realtà diocesane, a risolvere quell'emergenza familiare che non può non preoccupare la Chiesa d'oggi.

Sull'emergenza pastorale familiare si sofferma anche la recente Esortazione Apostolica post sinodale *Amoris laetitia*, conclusiva del complesso e bene articolato percorso dei due Sinodi sulla famiglia, il primo "straordinario" (2014) sul tema *Le sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*, il secondo "ordinario" (2015) su *La vocazione e la*

missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo.

Papa Francesco inizia la lunga Esortazione con un'espressione che non può non essere conforto e stimolo per tutti noi, che viviamo in un periodo di disorientamento. L'espressione, con la quale termino queste mie riflessioni, è la seguente: "L'amore che si vive nella famiglia è giubilo della Chiesa".

[1] Si veda tra i pochi commenti l'articolo di PARLATO V., *Rigor iuris e misericordia nel matrimonio delle Chiese ortodosse*, in www.statoechiese.it, 2/2016 18 gennaio 2016, p. 2 ss.

[2] Per una recentissima indagine di tipo comparatista si veda **DI BERNARDO E.**, *Modelli processuali e diritto probatorio civile. Elementi di common law, civil law e di diritto canonico*, collana Utrumque Ius 34, Roma 2016.

[3] Sempre interessante il saggio di GROCHOLEWSKI Z., *Iustitia ecclesiastica et veritas*, in *Periodica de re canonica*, 84, 1995, p. 7 ss.

[4] Si veda LLOBELL J., *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma 2015

[5] Cfr. BETTETINI A., *Matrimonio e processo canonico: proposte per un'innovazione nella tradizione*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo: il punto di vista dei giuristi*, p. 83.

[6] HUIZING P., *Teologia pastorale dell'ordinamento canonico*, in AA.VV., *La Chiesa dopo il Concilio*, vol. II, 2, Giuffrè, Milano, 1972, p. 813, p. 817 s.. Un'efficace breve sintesi delle posizioni emerse nella prima età post conciliare in PINTO P. V., *I processi nel Codice di diritto canonico*, Commento sistematico al libro VII, Città del Vaticano, 1993, p. 8 ss.

[7] Tra gli Autori che sottolineano questo aspetto ARROBA CONDE J.M., *Prima analisi della riforma del processo canonico di nullità del matrimonio*, intervento nel Convegno *Le Litterae Motu proprio sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale: una prima analisi*, presso la Pontificia Università Lateranense, 13 ottobre 2015, contributo on-line in www.iuscanonicum.it.

[8] Nella Conferenza stampa di ritorno da Philadelphia Papa Francesco ha affermato che nella riforma dei processi "ho chiuso la porta alla via amministrativa, che era la via attraverso la quale poteva entrare il divorzio" ed ha aggiunto: "sempre ci sarà la via giudiziale".

[9] Gli spunti ricavabili dalla disciplina di altri ordinamenti, statali o internazionali, sono molti e assai interessanti. Di particolare interesse quanto ai rapporti tra modelli processuali e giusto processo è la trattazione di UBERTIS G., *Sistema di procedura penale*, I, Principi generali, III ed., UTET Giuridica, p. 13 ss. Si veda anche per riferimenti processual-civilistici e comparatistici ai sistemi della Spagna, del Portogallo e dell'America latina COMOGLIO L. P., *Durata ragionevoli e processo giusto*, in *Jus* 3 /2015, p. 251 ss.

[10] Sul tema delle prove si veda BONNET P.A., *Le prove (artt. 155-216)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii"*. Parte terza. *La parte dinamica del processo*, a cura di Bonnet P.A. - Gullo C., Città del Vaticano, 2008, p. 169 ss., p. 205 ss., 252-256, con ampi richiami bibliografici. In particolare sul diritto di difesa nell'istruttoria delle cause matrimoniali canoniche, LLOBELL J., *Cenni sul diritto di difesa alla luce dell'Istr. "Dignitas Connubii"*, in AA. VV., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2006, p. 47 ss.

[11] ARRIETA J. I., *Possibili sviluppi nel diritto canonico matrimoniale e processuale alla luce dei lavori del Sinodo straordinario*, n *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 3/2015, pt. 2, p. 1005 ss.

[12] L'osservazione è di DEL POZZO M., *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, in www.statoechiese.it, n. 36/2015 23 novembre 2015, p. 2

[13] Interessanti riflessioni in MONTINI G. P., *La Rota e i Tribunali locali*, in *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908- 2008)*, Atti del XLI Congresso di diritto canonico dell'Associazione Canonistica Italiana (Spoleto 7-10 settembre 2009), Città del Vaticano, 2010, p. 59 ss.

[14] TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del M.P. Mitis Iudex Dominus Jesus*, p. 9

[15] Si veda SAMMASSIMO A., *Definizione giuridica del matrimonio e preparazione pastorale ad esso*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di Fumagalli Carulli-Sammassimo, p. 413 ss.

[16] Discorso 22 gennaio 2016: "l'urgenza pastorale, che coinvolge tutte le strutture della Chiesa,

spinge a convergere verso un comune intento ordinato alla preparazione adeguata al matrimonio, in una sorta di nuovo catecumenato - sottolineo questo: in una sorta di nuovo catecumenato - tanto auspicato da alcuni Padri Sinodali”.

[17] Si veda SCHOUPPE J.P., *L'ammissione alla celebrazione del matrimonio alla luce del can. 1071. Profili giuridici e pastorali*, in *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, a cura di Ortiz M.A., Milano, 2005, p. 213 ss.

[18] Sulla progettualità culturale, responsabilità educativa e percorsi formativi dell'azione pastorale cfr. LANZA S., *L'approccio pastorale ai nubendi: possibilità e limiti della loro conoscenza da parte dei Pastori e della preparazione alle nozze*, in *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, p. 49 ss.

[19] TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del M.P. Mitis Iudex Dominus Jesus*, Città del Vaticano gennaio 2016, p. 5 ss.

[20] Interessanti spunti sulla mediazione nell'ambito processuale matrimoniale in ARROBA CONDE J.M., *Servizio alla persona e tecnica giudiziale nel processo canonico*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di Boni G.- Camassa E.- Cavana P.- Lillo P.- Turchi V., I, Torino, 2014, pp. 24-25; *Corresponsabilità e diritto processuale*, in *Apollinaris*, 2009, p. 211s.

[21] Sul valore giuridico di *Dignitas Connubii* si veda LLOBELL J., *El valor jurídico de la Instr. "Dignitas Connubii", su recepción eclesial, el objeto y la conformidad de la sentencia, y la certeza moral*, in Rodríguez-Ocana- Sedano (a cura di), *Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción "Dignitas connubii"*, Pamplona, 2006.

[22] Il tema è ben più ampio rispetto a quello trattato nel testo, riguardando ogni riforma, non solo quella canonica. Si vedano le riflessioni di BIAVATI P., *Alla base dei diritti: doveri e responsabilità*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di Boni G.- Camassa E.- Cavana P.- Lillo P.- Turchi V., vol. I, Torino, 2014, p. 1324 ss.

[23] Sempre interessante è il volume di LO CASTRO G., *Il mistero del diritto, I, Del diritto e della sua conoscenza*, Torino 1997.

[24] FUMAGALLI CARULLI O., *Il Concilio Vaticano II e il matrimonio canonico: capacità e consenso nella convergenza tra pastorale e diritto*, in *Jus*, 2/2013, p. 227 ss.; ID, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano 2003, p. 63 ss.; ID, voce *Equità*, III, *Equità canonica* estr. da *Enciclopedia Giuridica*, vol. XII, Roma 1988. Sulla tipicità dell'equità e sul suo ruolo nell'ordinamento giuridico delle Chiesa interessanti rilievi filosofici-giuridici in GROSSI P., *Aequitas canonica tra codice e storia*, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo*, p. 281 ss.

[25] LLOBELL J., *Questioni comuni ai tre processi del M. P. "Mitis Iudex"*, Relazione al Seminario di studio organizzato da LUMSA e *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, p. 11

[26] "Non giudicate secondo le apparenze, ma con giusto giudizio!" (Gv. 7, 24).

[27] Si veda questa distinzione nella bella omelia del Card. Walter Kasper a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, pronunciata nella Basilica di San Paolo fuori le mura il 25 gennaio 2002, n. 7, in http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_20020125_kasper-san-paolo_it.html

[28] Tra i saggi da tenere in considerazione quanto ai rischi che la riforma può causare su consolidati principi (indissolubilità compresa) si veda DANIEL W. L., *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, in *The Jurist*, 2015 (75), p. 448 ss. Per la particolare ampiezza di analisi si rinvia a BONI G., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi*, in www.statoechiese.it, n. 10/2016